



2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003

**CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003**

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano**

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'accordo sancito da questa Conferenza il 24 settembre 1998 per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota del 4 giugno 2002, esaminato in sede tecnica il 17 giugno 2002 e trasmesso nuovamente dal Ministero della salute il 20 giugno 2002;

CONSIDERATO che, nelle more dell'istruttoria tecnica, la Regione Veneto, a nome del Coordinamento interregionale, ha inviato un documento recante proposte di modifica, esaminato in sede tecnica il 20 marzo 2003, sul quale i rappresentanti del Ministero della salute si sono riservati valutazioni;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica del 29 settembre 2003 è stato convenuto il testo dell'accordo in questione inviato, con nota del 1° ottobre u.s., dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni alla Federazione Nazionale degli ordini dei veterinari italiani per acquisirne le valutazioni;

VISTI i successivi esiti istruttori convenuti sul testo del provvedimento in questione tra il Ministero della salute, le Regioni, il Ministero dell'economia e finanze e la Federazione Nazionale degli ordini dei veterinari italiani ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta di accordo in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del già citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Articolo 1 **Classificazione delle Strutture**

1. E' rimessa alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private in relazione alle seguenti tipologie:
 - a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata
 - b) Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata
 - c) Clinica Veterinaria – Casa di cura veterinaria
 - d) Ospedale veterinario
 - e) Laboratorio veterinario di analisi
2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate :
 - a) Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
 - b) Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
 - c) Per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico – chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

- d) Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.
 - e) Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
- 3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto all'articolo 2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle Regioni con particolare riferimento all'applicazione della Legge 281/91 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e del benessere animale.
 - 4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate.

Articolo 2

Definizione dei requisiti

- 1. Ferme restando le altre norme vigenti, le strutture veterinarie di cui all'articolo 1 lettera a) se vi è l'accesso di animali, b), c) d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici sanciti dalle singole Regioni sulla base dell'allegato 1, di norma in maniera coordinata tra le stesse Regioni.
- 2. Le Regioni disciplinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nonché per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.
- 3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta le Regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Articolo 3

Modalità di applicazione

1. Le Regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente accordo, nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni attraverso specifico provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e , comunque, ricomprese nell'ambito della cornice finanziaria delineata dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001.
2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d'ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s'intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente accordo.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE

1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico

Requisiti minimi tecnologici

L'ambulatorio veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura.
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

2) CLINICA VETERINARIA – CASA DI CURA VETERINARIA

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria / casa di cura veterinaria è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d'analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria / casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica / casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

3) OSPEDALE VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Sala di attesa;
- Sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- Locale per la chirurgia;
- Locale per la diagnostica radiologica;
- Locale per il laboratorio d'analisi interno;
- Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- Servizi igienici;
- Locali ad uso personale;
- Locale per l'amministrazione.

Requisiti minimi tecnologici

L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi organizzativi

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- Locale per l'accettazione dei campioni;
- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici;

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 15 maggio 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 459 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Recepimento accordo Stato - Regioni del 26.11.2003 riguardante: definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie - "Linee Guida"**.

VISTI

- Il Regio Decreto 27 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, avente ad oggetto: "Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica";
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Il DPR febbraio 1954 n. 320 concernente il "Regolamento di polizia veterinaria";
- Il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, recante: "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari";
- Il Decreto del Ministero della sanità 16 maggio 2001, n. 306, avente ad oggetto: "Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche";
- Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 532 recante: "Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto";
- Il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388, recante: "Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto";
- Il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- Il Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

VISTO l'articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 24 settembre 1998 per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'accordo sancito il 26 novembre 2003, Rep. n. 1868 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private", che sostituisce l'accordo del 24 settembre 1998;

RITENUTO necessario recepire le linee guida approvate con il predetto accordo del 26 novembre 2003, per garantirne sul territorio regionale l'uniformità di applicazione da parte degli organi di controllo e degli operatori sanitari interessati;

SENTITA la commissione di "Sanità pubblica veterinaria regionale", costituita con Delibera di Giunta Regionale n. 2010 del 17 maggio 2002, che ha licenziato il testo delle citate linee guida nella seduta del 22 marzo 2006;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di approvare e fare proprie le allegate linee guida per la definizione dei "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private", che formano parte integrante della presente deliberazione, in conformità con l'accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 26 novembre 2003;
- di incaricare il Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it

Il Segretario
Santa Brancati

Il Presidente
Antonio Bassolino

REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 1. Definizioni.

Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate come segue:

1. studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
2. ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
3. clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
4. ospedale veterinario;
5. laboratorio veterinario di analisi.

Art. 2. Studio Veterinario.

Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario esercita la sua attività professionale in forma privata e personale. Lo studio veterinario associato è l'ambiente comune ove più medici veterinari esercitano la propria attività professionale in forma privata ed indipendente. Nel caso lo studio non preveda l'accesso di animali, questo non necessita di autorizzazione sanitaria; dovrà soltanto esserne data comunicazione all'Area Veterinaria dell'ASL territorialmente competente, unitamente all'autocertificazione di iscrizione all'albo professionale.

Nel caso lo studio preveda l'accesso di animali e quindi l'espletamento di attività clinico-diagnostica-terapeutica, esso deve essere fornito di autorizzazione sanitaria. Questa deve essere concessa dal Comune, previo parere favorevole dell'Area Veterinaria dell'ASL competente.

In tale caso, i requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- area per il deposito dei rifiuti;
- servizi igienici;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta, ed in particolare, quale dotazione minima:
 - tavolo da visita e/o da chirurgia;
 - set di ferri chirurgici;
 - frigorifero;
 - sistema di sterilizzazione;
 - microscopio ottico;
 - armadietto per medicinali.

Inoltre nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, dovranno essere assicurate adeguate illuminazione e ventilazione e le pareti fino all'altezza di m 1,80 e il pavimento dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico.

Art. 3. Ambulatorio Veterinario.

L'ambulatorio veterinario è una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole dell'Area Veterinaria dell'ASL competente.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;

- area per il deposito dei rifiuti;
- servizi igienici;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta , ed in particolare, quale dotazione minima:
 - tavolo da visita e/o da chirurgia;
 - set di ferri chirurgici;
 - frigorifero;
 - sistema di sterilizzazione;
 - microscopio ottico;
 - armadietto per medicinali.

Inoltre nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, dovranno essere assicurate adeguate illuminazione e ventilazione e le pareti fino all'altezza di m 1,80 e il pavimento dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico.

L'ambulatorio veterinario, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

Art. 4. Clinica/Casa di Cura Veterinaria.

Per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da più medici veterinari e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La struttura deve possedere un direttore sanitario medico veterinario e deve assicurare un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole dell'Area Veterinaria dell'ASL competente, nella quale dovrà essere anche specificata la recettività massima di animali da ospitare in degenza.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per esecuzione delle prestazioni;
- locale per la chirurgia;
- area per la diagnostica radiologica;
- area per il laboratorio di analisi interno;
- locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- area per il deposito dei rifiuti;
- servizi igienici;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta, ed in particolare, quale dotazione minima:
 - tavolo da visita e/o da chirurgia;
 - set di ferri chirurgici;
 - frigorifero;
 - sistema di sterilizzazione;
 - microscopio ottico;
 - armadietto per medicinali.
 - Apparecchiatura radiologica;
 - Apparecchiatura per anestesia gassosa;
 - Analizzatore d'emergenza, ECG.

Inoltre nei locali adibiti a sala d'attesa, effettuazione delle prestazioni mediche e chirurgiche, in quello destinato all'isolamento per malattie infettive ed in quello per la degenza, dovranno essere assicurate illuminazione e ventilazione adeguate e le pareti fino all'altezza di m 1,80 e il pavimento dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica.

L'ubicazione della struttura in ambito urbano dovrà essere disciplinata da norme locali di igiene; dovranno, in particolare, essere assicurate idonee misure per garantire la quiete degli abitanti circostanti. La struttura, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario di attività;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.;
- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

Art. 5. Ospedale Veterinario.

Per ospedale veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome, nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, tra i quali viene identificato un direttore sanitario, ove è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, l'espletamento dell'attività di pronto soccorso nell'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario e servizi di diagnostica di laboratorio.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole dell'Area Veterinaria dell'ASL competente, nella quale dovrà essere anche specificata la recettività massima di animali da ospitare in degenza.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- locale per l'amministrazione;
- sala per esecuzione delle prestazioni, adeguata alle diverse tipologie delle stesse;
- locale per la chirurgia;
- area per la diagnostica radiologica;
- locale per il laboratorio di analisi interno;
- locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- area per il deposito dei rifiuti;
- servizi igienici;
- locali ad uso personale;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta, ed in particolare, quale dotazione minima:
 - tavolo da visita e/o da chirurgia;
 - set di ferri chirurgici;
 - frigorifero;
 - sistema di sterilizzazione;
 - microscopio ottico;
 - armadietto per medicinali;
 - Apparecchiatura radiologica;
 - Apparecchiatura per anestesia gassosa;
 - Analizzatore d'emergenza, ECG.

Inoltre nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, nel locale destinato all'isolamento per malattie infettive, in quello destinato alla degenza ed in quello destinato alla diagnostica, dovranno essere assicurate adeguate illuminazione e ventilazione e le pareti, fino all'altezza di m 1,80 e il pavimento dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica.

L'ubicazione della struttura in ambito urbano dovrà essere disciplinata da norme locali di igiene; dovranno, in particolare, essere assicurate idonee misure per garantire la quiete degli abitanti circostanti.

La struttura, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario di apertura e delle attività di pronto soccorso;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.;
- presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore.

Art. 6. Laboratorio Veterinario di Analisi.

Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali

con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Può essere autorizzata una linea veterinaria anche in un laboratorio di analisi umano, purché le due linee di attività siano completamente separate; inoltre, in tal caso, dove essere prevista la figura di responsabile del reparto di analisi veterinarie, in possesso di laurea in medicina veterinaria ed abilitazione alla professione veterinaria.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole dell'Area Veterinaria dell'ASL competente.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- locale per l'accettazione dei campioni;
- locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- area per il deposito dei rifiuti;
- servizi igienici.

Inoltre nei locali operativi devono essere assicurate illuminazione e ventilazione adeguate e le pareti, fino all'altezza di m 1,80 e il pavimento dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica.

Il laboratorio d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

La struttura, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario, che deve essere in possesso di laurea in medicina veterinaria ed abilitazione alla professione veterinaria;
- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura.

Art. 7. Strutture veterinarie mobili.

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il trasporto di animali bisognosi di cura, ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie di cui alla presente delibera e tale evenienza dovrà risultare sull'autorizzazione sanitaria.

I suddetti autoveicoli devono essere sottoposti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Area Veterinaria dell'ASL territorialmente competente, ove insiste la struttura veterinaria di riferimento, con particolare riguardo ai decreti legislativi n. 532/92 e 388/98, assimilando quindi tale attività ad un trasporto di animali vivi.

L'ambulanza veterinaria dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- omologazione per trasporto animali;
- pareti, pavimento e soffitto, lavabili e disinfettabili nonché perfettamente raccordati, in maniera tale da non permettere la fuoriuscita di liquidi e materiali organici, che potranno essere convogliati in apposito contenitore di raccolta;
- idonea separazione del comparto sanitario dalla cabina di guida; è ammessa la presenza di una porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta; su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza;
- presenza di idonei contenitori per il trasporto degli animali in condizioni di sicurezza e nel rispetto del loro benessere;
- impianto di climatizzazione del vano destinato agli animali, in grado di mantenere condizioni microclimatiche idonee per le specie trasportate e per le loro condizioni e che assicuri un adeguato ricambio d'aria.

Il personale addetto al servizio di ambulanza veterinaria dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione, che dovrà essere valutata ed attestata dall'Area Veterinaria dell'ASL territorialmente competente, ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 388/98.

Detto personale, inoltre, dovrà essere opportunamente equipaggiato con adeguati mezzi di protezione individuale e attrezzature per il prelievo degli animali in condizioni di sicurezza.

Art. 8. Scorte di Medicinali Veterinari.

Presso le strutture di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, potranno essere detenute scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 119 e, per quanto attiene le strutture di cui all'art. 2 che non prevedono l'accesso di animali, dell'art. 18 del D.M. 16 maggio 2001 n. 306.

Art. 9. Rilascio delle autorizzazioni sanitarie.

Al fine del rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente allegato, dovranno essere prodotti:

1. istanza in bollo di valore corrente al Comune nella quale vengono indicate le generalità complete del richiedente, la tipologia e la sede della struttura che si intende mettere in esercizio e l'indicazione del direttore sanitario;
2. planimetria, in duplice copia, dei locali in scala 1:100;
3. relazione tecnico-descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che vengono svolte;
4. parere favorevole dell'Area Veterinaria della ASL territorialmente competente, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dal presente allegato;
5. autorizzazione alla detenzione delle apparecchiature radiologiche (ove presenti);
6. certificato di abitabilità ed igienico-sanitario dei locali;
7. certificato di conformità degli impianti e delle attrezzature elettriche;
8. dichiarazione di accettazione dell'incarico del direttore sanitario;
9. certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore sanitario (in alternativa autocertificazione);
10. titolo di proprietà o di fitto dei locali (in alternativa autocertificazione);
11. modalità documentata di smaltimento dei rifiuti sanitari.

Art. 10. Norme transitorie.

I requisiti minimi richiesti alle strutture veterinarie pubbliche e private di cui alla presente delibera si intendono di immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

L'adeguamento ai requisiti minimi previsti dalla presente delibera per le strutture già autorizzate dovrà avvenire entro 5 anni dalla pubblicazione della stessa sul BURC della Regione Campania.

Per le strutture autorizzate e già conformi ai requisiti della presente delibera dovrà essere comunque effettuata una verifica della permanenza di detti requisiti almeno ogni 5 anni a cura dei Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente.